



## Istituto Comprensivo Statale "Falcomatà-Archi"

PLESSI SEC. I GRADO: Ibico/Pirandello - Klearchos – PRIMARIA: S. Caterina - S. Brunello - Archi Cep - INFANZIA: S. Caterina - Archi

Via Montello n.7 – S. Caterina, **Tel 0965 48679**

e-mail: [rcic80500x@istruzione.it](mailto:rcic80500x@istruzione.it) - pec: [rcic80500x@pec.istruzione.it](mailto:rcic80500x@pec.istruzione.it) - Sito web: <http://www.icfalcomatarchi.edu.it>

C.F: 92081760800 - C.M.: RCIC80500X

Circolare n. 69

A tutte le famiglie  
E p.c. Al personale docente e non docente

### **Oggetto: Abolizione dell'obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola dell'alunno dopo malattia – L.R. n. 46 del 23-10-2023**

Si comunica a tutte le famiglie e al personale che sul BURC n. 233 del 25 ottobre è stata pubblicata la legge regionale n. 46 del 23/10/2023 che abolisce il certificato medico per la riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza, di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518. (cfr.[www.icfalcomatarchi.edu.it](http://www.icfalcomatarchi.edu.it))

La legge suddetta cita testualmente:

*(Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico)*

- 1. Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico, nella regione Calabria è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente. L'abolizione di cui al presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e nidi.*
- 2. L'obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina.*

**Tanto premesso, si specifica che tutte le tipologie di assenza per malattia, anche superiori a 3 giorni per la scuola dell'infanzia ed 5 giorni per la scuola primaria, dovranno essere giustificate attraverso RE AXIOS con le modalità da tempo consolidate.**

**Restano fermi modalità e termini per le specifiche giustificazioni per motivi diversi da malattia.**

A tal proposito, nel richiamare la propria circolare n. 43 del 4/10/2023 si ribadisce che l'ASSENZA PER MOTIVI DIVERSI DA MALATTIA (comunicazione preventiva assenza) (impegni del minore in attività sportive/culturali/motivi di famiglia/ecc) dovrà essere comunicata PREVENTIVAMENTE, almeno 3 giorni prima, se dovesse, presumibilmente, superare i 5 giorni.

L'assenza va comunicata tramite il modulo "preventivo" a mezzo mail all'Ufficio area alunni([all'indirizzo mail segreteriaalunni@icfalcomatarchi.edu.it](mailto:segreteriaalunni@icfalcomatarchi.edu.it)) e al coordinatore di sezione/classe e al rientro giustificata tramite registro elettronico (**All. n. 1**). La giustifica, in questo caso, vale come autodichiarazione, con cui il genitore si assume la responsabilità della veridicità della motivazione dell'assenza. Il modello non potrà essere utilizzato se l'assenza è già in corso.

Giove precisare che, in assenza di certificazione esterne che attestino lo stato di guarigione, assume fondamentale valenza l'esercizio personale del senso di responsabilità, codificato anche nel "Patto di Corresponsabilità" sottoscritto dalle famiglie.

Pertanto, si consiglia di non fare rientrare gli alunni a scuola in condizioni di salute non idonee, con sintomatologia ancora in corso.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Serafina CORRADO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93